

LA PMA e le regole in Italia

Monica SOLDANO

LE FONTI

CIRC. Min. Sanità DEGAN 55/1985

Lettera agli operatori sanitari dipendenti pubblici: inizia il doppio binario.

CIRC Min Sanità CATTIN 19/1987

Misure di prevenzione della trasmissione del virus HIV e di altri agenti patogeni attraverso il seme umano impiegato per la fecondazione artificiale”.

ORDINANZA Min Sanità Bindi 51/1997

Divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani (proroghe fino al 2003)

CODICE DEONTOLOGICO FNOMCeO 1995-1998-2006

LEGGE 40 del 19 febbraio 2004, in vigore dal 10 marzo 2004

LINEE GUIDA Decreto min 7 ottobre 2007 in G. U 282/2005

La PMA è una questione di salute?

Art. 1 FINALITÀ

Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità è consentito il ricorso alla PMA in base alla legge che assicura i diritti di **tutti i soggetti coinvolti compreso il concepito.**

Legge 40

L'ACCESSO alle tecniche

Art. 4

Il ricorso alle TRA è consentito se è accertata l'impossibilità di rimuovere le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate o accertate documentate da atto medico.

PRINCIPI per la loro applicazione

- Gradualità
- Consenso informato

È vietato il ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo

IL CONSENSO INFORMATO

Art. 6

Il medico informa in maniera dettagliata i soggetti (ex art. 4 comma1) su:

- Metodi
- Problemi bioetici
- Effetti sanitari
- Effetti psicologici
- Probabilità di successo
- Rischi
- Conseguenze giuridiche per la donna, uomo, nascituro
- DEVE essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di ADOZIONE o AFFIDAMENTO come alternativa alla procreazione medicalmente assistita
- Il grado di invasività delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

Requisiti soggettivi

Art. 5

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di PMA **coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.**

SPERIMENTAZIONE sugli embrioni umani Art. 13

- È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano
- La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che **si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche** ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni.

Art. 14

È vietata la crioconservazione di embrioni

Le tecniche non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque **non superiore a 3.**

La coppia è informata sul numero e su loro richiesta, **sullo stato di salute degli embrioni** prodotti e da trasferire nell'utero.

La Famiglia, Le Famiglie

La legge 40

Art. 8

I Nati da tecniche di Pma hanno lo stato di figli legittimi o riconosciuti della coppia

Art. 9 qualora si ricorra all'eterologa in violazione del divieto **il CONIUGE o il CONVIVENTE, il cui consenso è ricavabile da atti concludenti NON PUO' DISCONOSCERE LA PATERNITA'**, né può impugnare l'art. 263 c.c dello stesso codice.

LA MADRE del nato a seguito dell'applicazione di TRA **NON PUO'** dichiarare la volontà di non essere nominata (maternità **surrogata**).

IL DONATORE di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

LE COPPIE NON SONO MAI SANZIONATE DALLA LEGGE, mentre lo sono pesantemente gli operatori e le strutture.